# DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	34	del Reg.		IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.
			Oggetto:	
Data: 13/12/2023				

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai componenti il Consiglio a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Presente	Assente
BORRELLI STEFANO	X	
FUORIVIA LUISA	X	
SACCHETTA PIERPAOLO	X	
RIZZUTO EMANUELE FILIBERTO	X	
FUOCO ANGELO	X	
BOZZO MICHELE	X	
PROVENZANO FRANCESCO		X
LO CANTO TATIANA	X	
TOSTO PASQUALE ANDREA	X	
PERRI ORTENSIO		X
MAILICINO RAFFAELE	X	

Presenti n. 09 Assenti n. 02

Partecipa al Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dottoressa Anna Francesca Gallo, che cura la verbalizzazione.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, sig. Michele Bozzo, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.

Alle ore 18.35 entra nell'aula consiliare il consigliere Perri Ortensio

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale

si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...".;
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentaria sino all'1,06 per cento o diminuiria fino all'azzeramento...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...". Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

# Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 4 del 29/03/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fi*scale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

# PROPONE DI DELIBERARE

1. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	5 per mille
Immobili diversi dall'abitazione principale	10 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10 per mille

- **2. di stabilire,** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Piane Crati, lì 13/12/2023

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott.ssa Sonia Luigina Rizzuto

### OGGETTO: IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario ed allegata al presente atto, nonché la relativa documentazione;

**Riscontrata** l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

**Ritenuta** l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, in base all'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000, allo statuto comunale ed ai regolamenti;

Richiamato il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamati lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**Preso atto** del parere favorevole, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ed allegato alla proposta medesima;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Consiglieri presenti: 10 Consiglieri votanti: 10

all'unanimità dei voti

#### **DELIBERA**

Di approvare, come approva, la proposta che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata;

e, con apposita votazione unanime

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

n. 3 C.C. del 13/12/2023

**COPIA** 

Letto, approvato e sottoscritto.

# IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Anna Francesca GALLO

# II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Michele BOZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario f.to dott.ssa Sonia Luigina Rizzuto PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario f.to dott.ssa Sonia Luigina Rizzuto

# E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Anna Francesca Gallo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

# ATTESTA

1 .	1		1 1 1 1 1	•
che	10	presente	deliha	ra710ne
CHC	ıa	DICACHIC	ucina	JI aziitiite.

☐ È STATA PUBBLICATA dal 09/01/2024 al 24/01/2024 per 15 giorni consecutivi mediante af-
fissione all'albo pretorio on-line comunale sul sito informatico di questo Comune (art. 124, c. 1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
□ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ( art. 134, °c.,D.Lgs.267/2000)

Il Segretario Comunale f.to dott.ssa Anna Francesca Gallo

\_\_\_\_